

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione societaria: responsabilità solidale per le partecipanti

di **Massimiliano Tasini**

L'[articolo 15, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#) prevede una rilevante **responsabilità** per le società partecipanti all'operazione di **scissione societaria**.

Precisamente, la norma dispone che *“nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse **anteriormente** alla data dalla quale la scissione produce effetto”*.

Per una corretta ricostruzione del quadro di insieme va anche considerato quanto disposto dall'[articolo 173 Tuir](#), il cui [comma 13](#) stabilisce che *“I **controlli, gli accertamenti** e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della **società scissa** o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, **si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione**. Le altre **società beneficiarie** sono **responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi** e ogni altro debito ...”*.

Dunque con particolare riferimento alla **scissione parziale**, per i debiti della società scissa relativi ai periodi di imposta precedenti all'operazione, rispondono **solidalmente ed illimitatamente** tutte le **società partecipanti alla scissione**.

Si tratta di una disciplina significativamente **diversa** da quella relativa alle **obbligazioni civili**, che è invece contemplata dagli [articoli 2506 bis e 2506 quater, comma 3, cod. civ.](#), che invece prevedono **limiti precisi**.

Questi principi possono oramai dirsi consolidati, essendosi pronunciata in senso conforme la **Suprema Corte** con le pronunce **n. 13059 e 13061/2015, n. 24841/2016 e n. 9774/2017**.

Sulla materia va segnalata anche la sentenza **Cassazione, n. 2225/2016**, la quale, nel confermare la dicotomia tra **responsabilità civile** e **tributaria**, precisa che la **limitazione della responsabilità** alla **quota di patrimonio conferito** – criterio civilistico – può ben rilevare in sede di regresso, ma solo nei rapporti con la **società scissa** obbligata in solido: **nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sussiste solidarietà integrale**.

Una tale diversità di trattamento ha suscitato più di una perplessità, fino a che la questione non è confluita in un **giudizio di legittimità costituzionale** (sia sull'[articolo 173 Tuir](#) che sull'[articolo 15 D.Lgs. 472/1997](#)) per effetto di una ordinanza di rinvio della **CTP Pisa** del 2015.

La **Consulta**, con la **sentenza n. 90 del 26.04.2018**, l'ha però respinta, affermando che la **mancata limitazione** della **responsabilità solidale** può ritenersi giustificata dalla **specialità dei crediti tributari**, rispondendo ad un criterio di **adeguatezza** e **proporzionalità**; né può ritenersi che la conclusione raggiunta possa essere revocata in dubbio dalla considerazione che **limitata** è invece la **solidarietà** in caso di **scissione societaria** nel regime della **responsabilità amministrativa degli enti** di cui al **D.Lgs. 231/2007**, trattandosi di fattispecie diversa e non comparabile a quella in esame, in quanto derivante dalla **commissione di un reato**.

Alla luce di quanto sopra esposto, la **scelta** di addivenire ad una operazione di **scissione** deve essere adeguatamente **ponderata**, specialmente nelle ipotesi in cui l'operazione è prospettata in presenza di un **dissidio insanabile tra i soci**: circostanza, questa, che con ogni probabilità è idonea a "disinnescare" eventuali sospetti di abusività, spesso evocati dall'Amministrazione finanziaria, ma che poi rischia di diventare un vero e proprio *boomerang*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**
Scopri le sedi in programmazione >